



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob in merito al recepimento degli Orientamenti emanati dall'ESMA, concernenti alcuni aspetti dei requisiti della funzione di conformità alle norme di cui alla MiFID.

1. Premessa

In data 6 luglio 2012, l'ESMA ha pubblicato un documento contenente “*Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements*” (di seguito, anche, “gli Orientamenti”, “le Linee guida” o “le *Guidelines*”), con l’obiettivo di fornire specificazioni e chiarimenti in merito al ruolo ed alle attribuzioni riservate, nell’ambito del sistema dei controlli interni, alla funzione di conformità alle norme (*compliance*).

Gli Orientamenti dell'ESMA sono stati pubblicati, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, sul sito *internet* dell’Autorità europea in data 28 settembre 2012.

Il documento dell'ESMA è disponibile, nella versione in lingua italiana, anche sui siti istituzionali della Banca d'Italia e della Consob.

Gli Orientamenti in oggetto sono stati emanati dall'ESMA, in conformità all’articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, al fine di “*istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione*”.

In tale quadro, gli Orientamenti non intendono introdurre obblighi ulteriori rispetto a quanto contemplato dalla disciplina di riferimento (Direttiva 2004/39/CE - c.d. MiFID - e relative misure di esecuzione). Gli Orientamenti, infatti, sono diretti a fornire chiarimenti interpretativi utili ad indirizzare gli intermediari nell’applicazione degli obblighi prescritti dalla MiFID in tema di *compliance*.

In particolare, le *Guidelines* richiamano l’attenzione sulla necessità per gli intermediari di istituire, coerentemente con le proprie specificità e nel rispetto del principio di proporzionalità, una funzione aziendale di *compliance*, incaricata, tra l’altro, di assicurare, in modo permanente e indipendente, il controllo della conformità alla disciplina di settore dei processi e delle procedure per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

2. L’applicazione degli Orientamenti in Italia

Le Linee guida elaborate dall'ESMA si inquadrano nelle disposizioni contenute nel Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-*bis*, del TUF, delle quali costituiscono linee applicative di carattere generale.

Gli orientamenti si applicano agli intermediari, come definiti nell'art. 2 del Regolamento congiunto, alle SGR, nella prestazione sia dei servizi e delle attività di investimento sia del servizio di gestione collettiva del risparmio, e alle SICAV.

Le Linee guida dettano orientamenti applicativi dei seguenti articoli del Regolamento congiunto: 6 (Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo); 8 (Organo con funzione di supervisione strategica), 9 (Organo con funzione di gestione); 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna); 16 (Controllo di conformità); 19, 20 e 21 in materia di esternalizzazione di funzioni.

In ordine alle modalità di applicazione in Italia delle Linee guida, si precisa quanto segue:

- per allineare integralmente agli Orientamenti i criteri di nomina del responsabile della funzione di conformità alle norme previsti dal Regolamento congiunto, si fa presente che la nomina e la revoca di tale soggetto sono di competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo di controllo. Gli intermediari, le SGR e le SICAV applicano tale procedura anche alla nomina e alla revoca dei responsabili delle altre funzioni di controllo (gestione del rischio e revisione interna). Le Autorità provvederanno, alla prima occasione utile, a integrare in tal senso il Regolamento congiunto;
- l'obbligo, previsto dall'art. 12 del Regolamento congiunto, di mantenere separate, sotto un profilo organizzativo, le funzioni di conformità alle norme e di *internal audit* resta confermato, anche sulla base degli Orientamenti dell'ESMA. I casi del tutto eccezionali (es.: peculiarità del processo decisionale, intermediario composto da sole due persone), che secondo le linee guida consentirebbero di superare tale previsione, non sono applicabili agli operatori nazionali, considerato anche che la loro forma giuridica di società di capitali richiede comunque strutture organizzative e processi decisionali non elementari.

Resta fermo che la Banca d'Italia e la Consob eserciteranno i propri compiti di vigilanza sugli intermediari interessati dalla presente Comunicazione secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 6, comma 2-ter, del TUF.

Si fa, infine, presente che, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 1095/2010/EU, si è comunicato all'ESMA la conformità del quadro normativo nazionale agli Orientamenti in parola.

Le linee guida si applicano, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 del documento dell'ESMA, a decorrere dal 26 gennaio 2013.

Roma, 19 dicembre 2012

PER LA BANCA D'ITALIA
Il Direttore Generale

PER LA CONSOB
Il Presidente